

# Super ed Iper-ammortamento – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate alla stampa

2 Febbraio 2017

Primi chiarimenti sull’applicabilità della proroga, per il 2017, del “*superammortamento*” al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e sull’introduzione dell’ “*iperammortamento*” al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali.

Questo il tema su cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata sulle novità della legge di Bilancio 2017 (art.1, co.8-13, della legge 232/2016) per favorire l’acquisto di nuovi beni produttivi<sup>[1]</sup>.

## **la disciplina generale**

Come noto, viene prevista la proroga per il 2017 dell’agevolazione fiscale, introdotta lo scorso anno, per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva (cd. “*superammortamento*”).

In particolare, così come già previsto, l’incentivo consente di **ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto<sup>[2]</sup> dei beni strumentali nuovi** (in questo modo, l’ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno).

Per incentivare ulteriormente gli investimenti in chiave “*industria 4.0*”, viene previsto che, per l’acquisto di **beni materiali digitali, elencati nell’Allegato A** al medesimo provvedimento, la **percentuale d’ammortamento** sia **pari al 250%** (cosiddetto “*iperammortamento*” che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento).

Vengono agevolati con **ammortamento al 140%**, inoltre, anche i **beni immateriali** strumentali **compresi nell’Allegato B** al medesimo provvedimento, **acquistati dai beneficiari del cosiddetto “iperammortamento”**.

Per la fruizione dell’ “*iperammortamento*” per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una **dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B** del medesimo provvedimento e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.

Per i **beni digitali di costo unitario superiore a 500.000** tale **attestazione** deve essere **sostituita da una perizia tecnica giurata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.

Inoltre, sia per il “*superammortamento*” che per l’ “*iperammortamento*”, i **beni** devono essere **acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione**, in quest’ultimo caso, che venga **pagato un acconto pari almeno al 20%** del prezzo d’acquisto **entro il 31 dicembre 2017**.

## **le risposte dell’agenzia delle entrate**

In risposta ai quesiti formulati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sull’applicabilità del “*superammortamento*” e dell’ “*iperammortamento*” per quel che riguarda i seguenti aspetti:

### **- soggetti beneficiari**

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria specifica che, tenuto conto della tipologia dei beni agevolabili, l’ “*iperammortamento*” opera solo per i titolari di reddito d’impresa (con esclusione, quindi, dei professionisti);

### **- acquisto di un bene materiale digitale con “software integrato”**

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il prezzo unitario del bene digitale contiene anche il “*software integrato*” per il suo funzionamento, l’investimento è agevolato con l’ “*iperammortamento*” al 250%.

Invece, i “*software non integrati*”, ossia non necessari al funzionamento del bene, sono agevolati, come beni immateriali, con il “*superammortamento*” al 140% solo se acquistati da coloro che abbiano comprato beni materiali digitali già agevolati con l’ “*iperammortamento*”;

#### - **momento di acquisto di un bene materiale digitale**

Sul punto, viene chiarito che se un **bene materiale digitale** che ha i requisiti per fruire dell’ “*iperammortamento*” viene **acquistato** nel **2016**, può beneficiare unicamente della **maggiorazione** del **40%**, tenuto conto che il maxiammortamento del 250% opera solo per gli acquisti di beni digitali effettuati nel corso del 2017.

La **maggiorazione** del **40%** (come “*superammortamento*”) **opera** anche nell’ipotesi in cui il **bene** venga **acquistato** nel **2016**, ma entri in funzione e sia interconnesso nel 2017. In tal caso, il **beneficio** può essere **fruitodal 2017**, che coincide con l’**anno di entrata in funzione**.

Invece, stante l’acquisto nel 2016, non assume rilevanza, ai fini del beneficio, l’eventuale interconnessione nel 2017;

#### - **acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017**

Viene confermato che un **bene immateriale** (*software* informatico) **acquistato** nel **2017** può essere **agevolato** con il “*superammortamento*” al **140%** **unicamente** in favore dei **soggetti** che abbiano **acquistato** anche un **solobene materiale digitale agevolato** con l’ “*iperammortamento*” al 250%;

#### - **definizione di “interconnessione”**

L’Agenzia delle Entrate specifica che un **bene digitale** si **considera “interconnesso”** quando è in grado di **scambiare informazioni** con **sistemi interni** (di gestione, di progettazione) o **esterni** (clienti o fornitori), **mediante collegamenti** che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale;

#### - **perizia giurata per beni di valore superiore a 500.000 euro**

Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la **perizia** deve essere **effettuata per ogni singolo bene** acquistato di **valore superiore a 500.000 euro**.

---

<sup>[1]</sup> Cfr. ANCE “In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale” - [ID N. 26850](#) del 22 dicembre 2016.

[2] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1 del DPR 917/1986.